




COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Riva del Garda, 07 GEN. 2021

Area Segreteria Generale e Organizzativa  
Ufficio Contratti  
Tel segreteria 0464 573898  
Mail: [contratti@comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:contratti@comune.rivadelgarda.tn.it)  
PEC: [comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it](mailto:comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it)

Spett.le  
Altogarda Parcheggi e Mobilità s.r.l.  
*pec: [apm@pec.it](mailto:apm@pec.it)*

Numero di protocollo associato al documento  
come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data  
di registrazione inclusa nella segnatura di  
protocollo.



Oggetto: gestione del servizio pubblico della sosta a pagamento su strade ed aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda e in immobili comunali. CNTAD2021001.

In allegato alla presente si trasmette il duplicato del contratto riguardante l'affidamento del servizio in oggetto.

L'atto, stipulato in modalità elettronica, è stato perfezionato il 7 gennaio 2021 ed assunto al registro contratti sub n. 1/2021 dd. 07.01.2021 (id. 331443836).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O. CONTRATTI

dott. Luigi Tartamella

Allegato: c.s.  
LT/um



## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

( Prov. di Trento )

### CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU STRADE ED AREE COMUNALI O IN DISPONIBILITÀ AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA, E IN IMMOBILI COMUNALI.

Tra le Parti:

- COMUNE DI RIVA DEL GARDA, con sede in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre n. 5 (codice fiscale 84001170228 e partita IVA 00324760222), rappresentato nel presente atto dall'ing. Andrea Giordani nato a Rovereto (TN) il giorno 29.9.1974 (codice fiscale GRDNR74P29H612V) nella sua qualità di Dirigente dell'Area Opere Pubbliche – Ambiente del Comune di Riva del Garda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dello stesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 24 dd. 17.12.2020, che ha autorizzato il presente atto, ed in seguito indicato come, "Comune" o "Amministrazione";;
- ALTOGARDA PARCHEGGI e MOBILITA' -APM s.r.l. con sede legale in Riva del Garda, in C. H. Von Hartungen 4 –CF 01739090221– iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01739090221, società di servizio in house, interamente partecipata e controllata dal Comune di Riva del Garda, rappresentata nel presente atto dall'ing. Pierluigi Bagozzi, nato a Bolzano il 22.8.1962 (codice fiscale BGZPLG62M22A952X) il

quale interviene nella qualità di Amministratore unico della stessa società di seguito denominata anche "APM srl" o "Società di servizio".

Premesso che:

- in data 09.01.2004 è stato stipulato, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 1.12.2003, tra il Comune di Riva del Garda e la società Altogarda Parcheggi e Mobilità SpA – APM SpA, società di servizio ad influenza dominante pubblica, allo scopo promossa e costituita, il contratto di servizio n. 6192 di Repertorio atti del Comune, registrato a Riva del Garda il 27.01.2004 al n. 91, serie 1, contenente il programma attuativo per la realizzazione e gestione della struttura multipiano interrata di via Pilati, con ridefinizione della gestione delle soste in superficie di veicoli su aree e strade comunali, con parcheggi a pagamento senza custodia;
- con successivi atti aggiuntivi n. 6398/Rep. dd. 22.03.2007 e n. 6557/Rep. dd. 24.12.2009 le parti in premessa hanno modificato alcuni articoli del contratto di servizio di data 09.01.2004, n. 6192/Rep., sopra richiamato. Detti interventi hanno apportato alcune modifiche, rispettivamente, per quanto riguarda la decorrenza della durata della gestione del servizio parcheggi in relazione alla ridefinizione del diritto di superficie da costituire a favore di APM SpA per la realizzazione del parcheggio in struttura e, successivamente l'abrogazione integrale e sostituzione dell'art. 5 "Durata del servizio parcheggi a pagamento, disponibilità e diritti

- sulle aree comunali”, fissando quale nuovo termine della gestione delle aree di sosta o degli stalli sulle strade comunali o in disponibilità del Comune, il 31 maggio 2018;
- con successivi atti aggiuntivi n. 6733/Rep. dd. 21.08.2018, n. 6746/Rep. dd. 21.02.2020 e n. 3/Rep. dd. 17.08.2020 al contratto di servizio in premessa il nuovo termine relativo alla gestione delle aree di sosta o degli stalli sulle strade comunali o in disponibilità del Comune è stato fissato al 31.12.2020;
  - il 31.12.2020 è cessata quindi la gestione del servizio pubblico della sosta a pagamento su strade ed aree comunali o in disponibilità al comune di Riva del Garda, e in immobili comunali;
  - il contratto di servizio n. 6192/Rep. dd. 9.01.2004, come modificato dai successivi atti aggiuntivi in premessa, mantiene la sua validità per la gestione della sosta a pagamento nel parcheggio in struttura Terme Romane di via Pilati fino al 29 maggio 2038;
  - ai sensi dell’art 7 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) i comuni adottano, tra l’altro, con ordinanza del sindaco, tutte le misure necessarie per regolamentare i parcheggi nei centri abitati al fine di tutelare profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale, prevedendo divieti, obblighi e sanzioni verso chiunque violi le disposizioni adottate, in nome della tutela degli interessi di tutta la collettività, nell’ambito di una attività di natura essenzialmente pubblicistico-istituzionale;
  - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data

17.12.2020 è stato disposto di affidare alla propria società in house Altogarda Parcheggio e Mobilità s.r.l., per il periodo dal 01.01.2021 e fino al 29.05.2038, il servizio pubblico della sosta a pagamento lungo le strade e nelle aree individuate in superficie e in immobili comunali, autorizzando l'attivazione dello stesso servizio nelle more della sottoscrizione della convenzione da parte del Dirigente dell'Area Opere pubbliche – Ambiente, nella forma della scrittura privata non autenticata;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 939 di data 9 aprile 2013 sono stati stabiliti i criteri organizzativi per la stipula di contratti secondo modalità elettroniche.

Tutto ciò premesso, e in conformità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 17.12.2020 che ha autorizzato la stipula del presente atto, le Parti convengono e stipulano il seguente disciplinare:

#### ART. 1 - *Oggetto e durata*

1. Il Comune di Riva del Garda, di seguito denominato anche "Amministrazione" o "Comune", come sopra rappresentato, e la società Altogarda Parcheggio e Mobilità Srl di seguito denominata anche "APM Srl" o "Società di servizio", come sopra rappresentata, convengono di regolare con il presente atto i rapporti tra le parti per l'esercizio del servizio pubblico di gestione e controllo degli stalli di sosta che insistono lungo le strade e nelle aree individuate e destinate dall'Amministrazione alla sosta a pagamento e in immobili destinati a parcheggi nonché altri servizi

connessi con la mobilità urbana, per il periodo dal 01.01.2021 e fino al 29.05.2038. Le aree sono affidate al solo fine di consentire l'esercizio dell'attività di gestione della sosta su suolo pubblico e negli immobili destinati a parcheggi e della correlata attività di prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

2. Ogni triennio le Parti potranno concordare eventuali modifiche alla convenzione, tenuto conto dei risultati della gestione dei servizi affidati e di ogni altra circostanza che nel frattempo dovesse sopravvenire. E' facoltà del Comune di disporre anche unilateralmente quelle modificazioni delle condizioni contrattuali che si rendessero indispensabili per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
3. Le Parti prendono atto dell'assentita attivazione del servizio di cui al comma 1 nelle more della stipula della presente convenzione.

#### *ART. 2 – Specificazione dei servizi affidati*

1. Il Comune e APM s.r.l. prendono atto che i servizi affidati alla Società sono i seguenti:

A) la gestione ed il controllo della sosta e precisamente:

A1) la gestione unitaria ed omnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento, senza custodia, sugli stalli auto situati su piazze e strade in disponibilità al Comune di cui all'art. 3 seguente. Nel servizio sono ricomprese le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, compresi i poteri di contestazione immediata e di redazione e

sottoscrizione del verbale di accertamento come previsto dai commi 132 e 133 dell'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127, con efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del c.c. ai sensi dall'art. 68 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

A2) la gestione di immobili di proprietà comunale destinati ad autorimesse e parcheggi, rimessaggio di autocaravan e caravan, aree sosta di cui all'art. 4 seguente;

la società dovrà provvedere alla gestione dei posti auto in esecuzione degli atti programmatici approvati dal Comune in materia di aree destinate alla sosta, di orari, di tariffe, agevolazioni per residenti ed altre categorie particolari di utenti, secondo le disposizioni di seguito previste e nel rispetto del Codice della Strada.

B) compatibilmente con l'oggetto sociale, la normativa nel tempo vigente e con la sostenibilità economica della gestione, ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle sopra indicate che il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, intenda affidare per motivi di interesse pubblico.

#### *ART 3 Stalli su suolo pubblico*

1. In relazione alle attività di cui all'art. 2 lett. A1) le parti precisano che sono assegnate dal Comune alla Società di servizio le aree di sosta, appartenenti al demanio comunale o comunque in disponibilità al Comune, che con deliberazione della Giunta Municipale di individuazione e istituzione sono destinate al parcheggio dei veicoli in superficie subordinato al pagamento di



una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; tali aree sono affidate alla Società di servizio in relazione alle esigenze funzionali del servizio pubblico locale.

2. Sono ricomprese tra le aree assegnate dal Comune alla Società di servizio l'area attrezzata destinata alla sosta di autocaravan, in via Brione, e l'area destinata a rimessaggio autocaravan, in via Marone.
3. Le aree di sosta assegnate in gestione ad APM s.r.l. sono elencate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante ed sostanziale della presente convenzione di servizio.
4. Le aree di sosta potranno essere incrementate o modificate in esecuzione degli atti programmatici del Comune; in tal caso il nuovo provvedimento assunto dall'Amministrazione ai sensi del citato art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, costituisce affidamento alla Società di servizio delle nuove aree senza la necessità di modifica della presente convenzione. Sulle nuove aree sarà onere della Società di servizio effettuare celermente la realizzazione della relativa segnaletica orizzontale e l'installazione di quella verticale e dei parcometri o di altri dispositivi per il pagamento della sosta.
5. L'Amministrazione ha facoltà, altresì, di aggiornare annualmente la ricognizione degli stalli su strade o aree comunali o in disponibilità al Comune e in immobili comunali, oggetto della gestione del servizio di sosta a pagamento.

6. Il Comune può, per ragioni di pubblica utilità, sospendere temporaneamente, sentita APM s.r.l., il servizio di sosta e parcheggio a pagamento su determinate aree di sosta comunque in disponibilità e stalli di sosta sulle strade comunali, per rilevanti motivi di pubblico interesse, con motivati provvedimenti e preavviso di 48 (quarantotto) ore, senza corrispondere alcuna indennità alla Società di servizio. Rimane fatto il riconoscimento di una indennità sostitutiva, stabilita con deliberazione della Giunta municipale n. 582 dd. 21 dicembre 2006, nei casi in cui applicabile secondo le disposizioni della deliberazione stessa.
7. Le aree di sosta a pagamento affidate a APM s.r.l. non possono essere utilizzate dalla stessa società per scopi diversi dal parcheggio, salva espressa autorizzazione da parte del Comune.
8. Spetta al Comune lo sgombero della neve dalle aree adibite a parcheggio secondo la priorità definita dagli uffici comunali competenti. La APM s.r.l. può comunque provvedere con mezzi propri e a suo carico allo sgombero della neve in zone eventualmente non coperte tempestivamente dal Comune.

#### *Art 4 Immobili destinati a parcheggio*

1. In relazione alle attività di cui all'art. 2, lett. A2) le parti precisano che sono gestiti dalla Società di servizio gli immobili di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune destinati a parcheggio di cui all'allegato "A".
2. Le parti convengono che potrà essere demandata dal Comune a APM s.r.l. la gestione di ulteriori immobili comunali destinati ad

autorimessa e parcheggio alle condizioni della presente Convenzione, senza necessità di modifica della stessa e previa adozione di apposita deliberazione della Giunta municipale.

3. Per tutte queste strutture APM s.r.l. ha il compito di svolgere le seguenti operazioni:

- pulizia dell'area/struttura;
- monitoraggio dello stato delle attrezzature e degli impianti;
- interventi di manutenzione ordinaria/programmata;
- monitoraggio della domanda per giornata e fascia oraria mediante rendicontazione degli accessi.

#### *ART. 5 Nuove infrastrutture destinate alla sosta*

1. Le parti convengono, ove necessario, che ulteriori interventi infrastrutturali possono essere demandati dal Comune di Riva del Garda alla Società di servizio senza necessità di modifica della convenzione e sulla scorta di appositi atti di indirizzo e/o convenzionali, in coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione finanziaria del Comune e previa valutazione della sostenibilità economica dell'investimento.

#### *ART. 6 Modalità di esecuzione del servizio*

1. APM s.r.l. si impegna nell'espletamento del servizio a rispettare le direttive e gli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune e comunque gli atti che saranno adottati nelle forme stabilite dalla convenzione tra enti stipulata a norma di statuto e sottoscritta per accettazione dalla Società di servizio.
2. La Società di servizio ha l'obbligo di applicare la normativa vigente

in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., per quanto riguarda i settori specifici dallo stesso individuato.

3. Il servizio della sosta a pagamento dovrà essere svolto a totale carico della APM s.r.l. che vi dovrà provvedere sia a mezzo della propria organizzazione tecnica e amministrativa sia mediante l'apporto di ditte specializzate esterne.

4. In particolare la Società di servizio dovrà provvedere a:

- acquisto, installazione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale afferente alle aree oggetto di affidamento;
- acquisto, installazione, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri o altri dispositivi di pagamento della sosta;
- esazione della tariffa, contabilizzazione, gestione e amministrazione a fini statistici;
- fornitura e commercializzazione degli strumenti di pagamento della tariffa;
- realizzazione di idonee campagne informative rivolte sia alla generalità dell'utenza sia a specifiche categorie coinvolte nella regolamentazione della sosta;
- implementazione e aggiornamento, nelle forme ritenute più idonee, di tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti maggiormente efficaci per la diffusione capillare delle informazioni relative alla regolamentazione della sosta.

5. Nelle aree di sosta a pagamento è consentito il pagamento della tariffa con biglietto emesso da parcometro, con scheda prepagata, con carte elettroniche "a scalare" ovvero tramite applicazioni per smartphone. Al fine di migliorare lo standard qualitativo del servizio erogato APM s.r.l. è inoltre autorizzata a sperimentare, utilizzare e implementare, ulteriori sistemi di pagamento elettronico purché gli stessi consentano:

- una facile operabilità da parte dell'utente;
- il pagamento della tariffa per il tempo di sosta utilizzato;
- la selezione delle tariffe all'utente;
- l'attivazione all'inizio della sosta e la disattivazione al termine della sosta da parte dell'utenza.

6. APM s.r.l. si impegna a raccogliere, elaborare e fornire all'Amministrazione anche in forma campionaria i dati relativi alla localizzazione e all'occupazione di tutti gli stalli di sosta su suolo pubblico nelle aree oggetto della concessione, quale che sia la loro regolamentazione, allo scopo di monitorare gli effetti delle politiche di mobilità adottate. La frequenza delle rilevazioni dovrà essere almeno semestrale, nei periodi concordati con l'Amministrazione.

7. Limitatamente agli immobili destinati alla sosta sono inoltre a carico di APM s.r.l.:

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria migliorativa (ad es. diversa distribuzione degli spazi, implementazione dell'impiantistica

ecc.) subordinatamente all'autorizzazione del Comune; il Comune potrà inoltre demandare ad APM s.r.l., previa valutazione della sostenibilità economica, ulteriori interventi di manutenzione straordinaria;

- il pagamento delle utenze nonché le voci che la normativa pone a carico del conduttore;
- la stipula di idonea polizza assicurativa (furto, incendio ecc.).

8. APM s.r.l., subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione del Comune potrà destinare, anche subconcedendo in locazione a privati, a titolo temporaneo, spazi a usi diversi dal parcheggio. Qualora il Comune ritenga necessario ripristinare, per questi spazi diversamente utilizzati, l'originaria destinazione a parcheggio, la Società dovrà provvedervi entro sei mesi dalla data della richiesta.

#### *ART. 7 Rapporti economici*

1. La Società di servizio corrisponderà al Comune il 45% (quarantacinque per cento) degli incassi al netto di I.V.A. derivanti dalla gestione della sosta a raso su suolo pubblico di cui all'art. 2, lett. A1), conseguiti -anche mediante abbonamento- dalla riscossione delle tariffe di parcheggio.
2. Per la gestione di immobili di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune destinati ad autorimesse e parcheggi di cui all'art. 2, lett. A2) APM s.r.l. corrisponderà al Comune il 10% (dieci per cento) degli incassi al netto di I.V.A. conseguiti -anche mediante abbonamento- dalla riscossione delle tariffe di parcheggio.

3. Gli importi di cui ai precedenti commi verranno corrisposti al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Responsabile del servizio competente stabilisce con APM s.r.l. la tempistica e modalità di inoltro all'Amministrazione dei dati e delle informazioni necessari a quantificare le somme dovute all'ente allo scopo di rispettare la tempistica di cui sopra.
5. Per eventuali ritardati pagamenti delle somme dovute verrà applicata un'indennità di mora pari al tasso legale in vigore (D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).
6. Qualora si verifichi un mutamento delle condizioni di equilibrio economico del disciplinare o in presenza di concorde volontà delle parti potranno avvenire revisioni straordinarie in deroga al termine triennale di cui all'art. 1 della presente convenzione. Qualora il gestore eccepisca la richiesta di revisione straordinaria, dovrà produrre documentata richiesta al Comune, con dimostrazione di cosa l'evento imprevedibile ha determinato sul piano economico-finanziario e sui complessivi equilibri gestionali prefigurati nell'orizzonte temporale dell'affidamento.

#### *ART. 8 Controllo della sosta nelle aree in gestione*

- 1 In base alla normativa vigente, limitatamente alle aree oggetto in gestione, APM s.r.l., previo conferimento delle funzioni ai propri dipendenti con provvedimento del soggetto competente secondo la normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi e disposizioni impartite dal Corpo di Polizia Locale, è tenuta a svolgere funzioni

di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta. La Società di servizio dovrà garantire l'impiego di propri dipendenti abilitati incaricati durante tutto l'orario di vigenza dell'obbligo di pagamento della sosta.

#### *Art. 9 Rapporti con l'utenza*

1. Per l'attività resa APM s.r.l. deve mantenere un ufficio aperto al pubblico accessibile anche a persone con ridotta capacità motoria.
2. La Società di servizio dovrà garantire l'operatività dell'ufficio aperto al pubblico secondo le direttive dell'Amministrazione.

#### *ART. 10 Qualità del servizio*

1. I rapporti tra APM s.r.l. e gli utenti sono regolati sulla base della "Carta della qualità dei servizi" che deve essere adottata dalla Società entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e pubblicata sul proprio sito internet, previa approvazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 461 della L. 24 dicembre 2007n. 244 recante in particolare gli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate e le modalità di accesso alle informazioni.
2. APM s.r.l. nell'erogazione del servizio affidato deve garantire altresì il rispetto dei seguenti principi generali:
  - uguaglianza di trattamento, intesa quale divieto di ogni ingiustificata discriminazione, tenendo, in particolare, in debita considerazione le esigenze degli utenti disabili rendendo i servizi effettivamente accessibili;



- imparzialità nei confronti degli utenti;
  - continuità, per svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
  - informazione e partecipazione affinché l'utenza abbia tutte le notizie e le informazioni relativamente ai servizi erogati, alle caratteristiche e ai livelli di servizio e a quelle per proporre reclamo;
  - efficienza, efficacia ed economicità.
3. APM s.r.l. si impegna ad effettuare, con la periodicità stabilita dall'Amministrazione, indagini sulla soddisfazione degli utenti concordando i contenuti con la struttura comunale di riferimento, alla quale dovrà fornire i relativi risultati. L'analisi dovrà esaminare in particolare i seguenti aspetti:
- accessibilità parchimetri;
  - tempi di attesa allo sportello;
  - disponibilità e cortesia del personale allo sportello e su strada;
  - chiarezza della modulistica e del sito web;
  - informazioni alla clientela.

#### ART. 11 *Tariffe e spese di istruttoria*

1. A.P.M. s.r.l. nel rapporto con gli utenti del servizio e delle attività applica le tariffe ed eventualmente le spese di istruttoria determinate dal Comune.
2. A.P.M. s.r.l. può proporre l'applicazione di tariffe a carattere promozionale o differenziate, comunque migliorative per gli utenti, qualora le condizioni di mercato lo rendessero opportuno. La

proposta deve essere sottoposta preventivamente al Comune che si esprimerà entro i successivi 30 giorni.

#### ART. 12 *Riservatezza*

1. Le notizie relative alle attività gestite, comunque venute a conoscenza del personale della Società di servizio, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
2. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento U.E. 2016/679.
3. L'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società di servizio che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente legislazione. E' obbligo di A.P.M. s.r.l. informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso ai servizi.
4. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679 A.P.M. s.r.l. assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio.
5. Le Parti si scambiano reciprocamente l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente rapporto, dichiarando di rispettare

e dare esecuzione alle norme vigenti in materia.

#### ART. 13 – *Responsabilità*

1. Il Comune non risponde ad alcun titolo in relazione ai rapporti contrattuali che la Società dovesse instaurare con terzi conformemente alla presente convenzione.
2. APM s.r.l., nell'espletamento del servizio, deve sempre osservare e far osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità strettamente connessa alle attività affidate, per danni che dovessero derivare a persone e cose per ed in causa dell'esercizio stesso, intendendosi con ciò che detta responsabilità spetta in ogni caso alla Società di servizio, la quale si munirà di idonea assicurazione. Copia della predetta polizza deve essere prodotta all'Amministrazione così come gli attestati di pagamento del premio annuale.

#### ART. 14 *Codice di comportamento*

1. La Società di servizio prende atto che il Comune ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1392 dd. 2.12.2014 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riva del Garda; detto Codice è disponibile sul sito web istituzionale ([www.comune.rivadelgarda.tn.it](http://www.comune.rivadelgarda.tn.it)) e costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione ancorché non materialmente allegato. Ai sensi dell'art. 2 del Codice i contenuti dello stesso si applicano, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo della Società. La Società prende atto che in caso di violazioni accertate degli obblighi derivanti dal

Codice da parte di tali soggetti, il Comune, previa instaurazione del contraddittorio con la Società, ha facoltà di risolvere il contratto in danno della stessa con tutte le conseguenze a carico di quest'ultima previste dalla normativa vigente.

*ART. 15 – Controllo degli obblighi assunti e rendicontazione*

1. Il Comune può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento dei servizi affidati con particolare riguardo agli aspetti della qualità e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni di legge. APM s.r.l. si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati.
2. La Società di servizio si impegna inoltre a garantire un'adeguata informazione e collaborazione con gli organismi comunali nell'ottica del miglioramento continuo del servizio affidato e a consentire l'esercizio delle prerogative di indirizzo politico amministrativo, controllo e accesso agli atti e alle informazioni del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri.
3. Ferme restando le diverse periodicità pattuite per la rendicontazione dell'attività nell'ambito del c.d. "controllo analogo" del Comune, disciplinato nell'apposita Convenzione tra Enti, APM s.r.l. è tenuta a fornire, con le modalità e la tempistica definite dalla struttura comunale di riferimento, i seguenti dati/informazioni sul generale andamento della gestione del servizio e sulla sua prevedibile evoluzione:

- incassi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento;
- gestione dei reclami e delle segnalazioni;
- numero di sanzioni elevate nel periodo;
- contabilità per centri di costo articolata per servizio svolto.

#### ART. 16 – *Recesso*

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque tempo e fino al termine del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con conseguente scioglimento del rapporto.
2. Tale facoltà è esercitata inviando formale comunicazione all'indirizzo pec di APM srl con preavviso non inferiore a 20 giorni.
3. In caso di recesso alla Società di servizio è riconosciuto il solo pagamento delle prestazioni eseguite, escludendo ogni ipotesi di indennizzo.

#### ART. 17 – *Risoluzione per gravi inadempienze*

1. La presente Convenzione si risolve qualora la Società di servizio abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti ovvero abbia commesso gravi violazioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta.
2. La convenzione si risolve altresì per gravi e comprovate inadempienze da parte del Comune.
3. La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta alla controparte, con precisione, l'inadempienza

riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempienza entro un congruo termine.

4. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al comma precedente.
5. Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme del codice civile.
6. A.P.M. s.r.l. assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di risoluzione della stessa, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

#### ART. 18 – *Esecuzione d'ufficio*

1. Verificandosi mancanze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la Società di servizio, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, il Comune ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della società, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.

#### ART. 19 – *Decadenza*

1. La Società si intende decaduta dalla convenzione di servizio e dalla concessione in uso in caso di scioglimento o fallimento.

#### ART. 20 – *Responsabile del procedimento*

1. Il Comune nomina quale responsabile dell'esecuzione del

presente atto, il Responsabile dell'U.O. Viabilità, mobilità e reti.

2. Alla Società è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e il collaboratori dallo stesso incaricati.

#### ART. 21 – *Spese contrattuali*

1. Tutte le spese inerenti e derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della Società di servizio, nessuna esclusa.
2. Agli effetti fiscali, trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto è fatto obbligo di registrazione del presente atto nel solo caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

#### ART. 22 - (*Disposizioni anticorruzione*)

1. La Società di servizio, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. La Società di servizio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Riva del Garda, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1392, di data 2.12.2014, ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine la Società di servizio dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato impegnandosi, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di cui al citato articolo 2 può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

3. La Società di servizio si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### *ART 23 - Elezione di domicilio*

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'A.P.M. s.r.l. elegge domicilio presso la propria sede legale impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

#### *ART. 24 - Controversie*

1. Eventuali controversie tra l'Amministrazione e A.P.M. s.r.l. derivanti dall'esecuzione del presente contratto spettano in via esclusiva alla magistratura ordinaria competente presso il foro di Rovereto (TN), escludendo quindi il deferimento ad arbitri delle



stesse.

ART. 25 – *Norme di rinvio*

1. Al presente disciplinare si applicano le seguenti definizioni già contenute negli artt. 1 e 11 del contratto di servizio n. 6192/Rep. dd. 09.01.2004 e successivi atti aggiuntivi:

- *Tariffe del sistema integrato della sosta:* devono considerare le esigenze del “servizio parcheggi a pagamento” nel contesto proprio di un servizio essenziale a rilevanza sociale per le necessità della Città. Le tariffe, ricomprendendo in esse anche gli abbonamenti, da applicare all'utenza dei parcheggi ad uso del pubblico e delle aree di sosta sono di competenza della Giunta Municipale, la quale dovrà peraltro sentire preventivamente le proposte della Società di servizio; le modalità di eventuali variazioni degli importi saranno stabilite tenuto conto del reporting periodico di controllo economico-finanziario di gestione e dell'occupazione dei parcheggi.
- *Reporting periodico di controllo economico-finanziario:* modalità di gestione del servizio parcheggi a pagamento che deve essere attivata dalla Società di servizio, allo scopo di fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo allo stesso spettanti, dando accesso, anche con modalità informatiche di “sola lettura”, al reporting mensile dei flussi finanziari di cassa e dei saldi contabili e ogni altro documento inerente i flussi di cassa e i dati gestionali, indipendentemente

dalle attività di società di certificazione o di eventuali altri organismi incaricati; consente di verificare l'equilibrio del piano economico-finanziario di gestione approvato anche in relazione ad i suoi aggiornamenti.

- *Sistema tariffario di parcheggio*: la tariffazione del servizio parcheggi a pagamento deve essere utilizzata come sistema integrato della sosta; la Società di servizio deve fornire al Comune un reporting di controllo funzionale ed economico-finanziario, con la periodicità richiesta dal Comune stesso, allo scopo di consentire alla Giunta Municipale di calibrare l'estensione territoriale del servizio parcheggi a pagamento e il relativo livello tariffario, considerando anche le esigenze di un servizio essenziale a rilevanza sociale per le necessità della Città, nel pubblico interesse. Mediante il reporting periodico di controllo economico-finanziario la Giunta Municipale, avvalendosi sia di consulenti interni all'organizzazione comunale che di consulenti esterni, provvede inoltre all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio parcheggi a pagamento affidato alla APM SpA (ora APM srl).

La Giunta Municipale provvede nell'ambito delle proprie competenze a regolamentare, ai fini dell'art. 7 comma 1 lett. f) nonché di aree riservate di cui al comma 11 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, le aree di sosta e parcheggio in disponibilità comunale o per il servizio pubblico a qualsiasi

titolo e gli stalli di sosta sulle strade ed aree comunali, previa ricognizione periodica dei posti affidati alla Società di gestione, fin tanto che l'effetto sulla gestione del servizio (monitorato tramite avveramento delle nuove condizioni) sia limitato a varianti non essenziali nel Piano economico, patrimoniale e finanziario di gestione, presentato al Consiglio comunale.

Le modifiche tariffarie dovranno comunque considerare il tasso di occupazione del parcheggio oggetto del presente contratto.

Il sistema delle tariffe del parcheggio e le agevolazioni previste dovrà essere esposto in appositi pannelli in posizioni ben visibili.

Le forme di abbonamento riservate ai residenti e categorie assimilate, anch'esse approvate dalla Giunta Municipale, dovranno essere oggetto di adeguata pubblicità nei confronti degli utenti e garantire la funzione di servizio pubblico ad ampio impatto sociale.

Il Comune, in base al Regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini, si riserva di effettuare consultazioni preventive della popolazione, o parte di essa, a mezzo di questionari, sondaggi di opinione e verifiche a campione, in relazione al servizio affidato alla Società.

Il presente atto, comprensivo dell'allegato A), viene stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante apposizione della firma digitale delle parti

contraenti, nelle date di apposizione delle rispettive firme digitali.

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

IL DIRIGENTE AREA OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE

ing. Andrea Giordani

(F.to digitalmente)

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' Srl – APM Srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ing. Pierluigi Bagozzi

(F.to digitalmente)

Allegato A

**Elenco degli stalli su strade e aree di sosta comunali, e degli immobili destinati a parcheggio – struttura tariffaria del servizio**

**1 stalli su strade e aree di sosta comunali**

	Tariffa inverno		Tariffa estate	
	n. stalli	tariffa	n. stalli	tariffa
Piazza Catena	20	1 €/h	10	2 €/h
Via Bastione / Via Lavino	15	1 €/h	15	1 €/h
Viale Canella	39	1 €/h	39	1 €/h
Viale Damiano Chiesa	30	1 €/h	30	1 €/h
Via Sant'Anna	84	1 €/h	84	1 €/h
Viale Alberti Lutti	46	1 €/h	46	1 €/h
Viale Dante Alighieri	9	1 €/h	9	1 €/h
Largo Medaglie D'Oro	8	1 €/h	8	2 €/h
Via Maroni	19	1 €/h	12	2 €/h
Giardini Porta Orientale	41	1 €/h	41	2 €/h
Viale Rovereto	0	-	70	1 €/h
Villino Campi	0	-	59	1 €/h
Viale Rilke ( Sabbioni )	0	-	34	1 €/h
Viale dei Tigli	36	1 €/h	36	1 €/h
Stazione Autocorriere	46	1 €/h	46	1 €/h
Vecchia Stazione NORD	57	1 €/h	57	2 €/h
<b>Totale auto</b>	<b>450</b>		<b>596</b>	
Area Brione	39	0,5 €/h	39	0,5 €/h
Area Baltera (rimessaggio)	15	300 €/anno	15	300 €/anno
<b>Totale parcheggi per autocaravan</b>	<b>54</b>		<b>54</b>	
Piazza Catena BUS	0	-	2	0,50 €/15'
<b>Totale bus</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	

**2 parcheggi in immobili comunali**

Ex Agraria - p.ed. 1018/1 C.C. Riva p.m. 134	93	1 €/h	93	2 €/h
Blue Garden – parcheggio al primo piano interrato della p.ed. 3885 p.m. C. C. Riva	88	1 €/h	88	2 €/h
via delle Ginestre - parcheggio interrato p.ed. 3466 C.C. Riva	58	240 €/anno	58	240 €/anno
<b>Totale parcheggi in immobili comunali</b>	<b>239</b>		<b>239</b>	

L'articolazione organica della tariffa per la sosta, comprensiva delle agevolazioni previste per le distinte categorie (residenti, lavoratori pendolari, ecc.) e degli abbonamenti (annuali o con diversa temporalità) è stabilita da ultimo con deliberazione della Giunta Municipale n. 390 di data 29.11.2016 (come poi parzialmente modificata con successivi deliberazioni) assunta ai sensi dell'art. 7 c.1 lett. f) del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)